



Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

D.L. 10/2024 / A.C. 1790

Dossier n° 101 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 marzo 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1790
D.L.	10/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il **D.L. 10/2024, modificato dal Senato**, reca disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". Inizialmente composto da 5 articoli e dai due allegati A e B, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato si compone ora di 6 articoli e tre allegati, essendo stato aggiunto dal Senato l'allegato A-bis.

L'**articolo 1, modificato dal Senato**, individua la società ANAS S.p.A., a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, cioè dal 6 febbraio 2024, quale soggetto attuatore delle opere elencate nell'Allegato A del presente decreto-legge e prevede che essa subentri alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività (comma 1). **Durante l'esame al Senato**, sono stati introdotti i **commi 1-bis e 1-ter** all'articolo 1, che di seguito vengono illustrati. Il **comma 1-bis** individua RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A-bis (vedi *infra*), che costituisce parte integrante del presente decreto. RFI subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Il **comma 1-ter** individua, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

L'**articolo 2, modificato dal Senato**, interviene con il comma 1 sull'art. 3 del D.L. 16/2020, al fine di modificare la *governance* della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". In particolare, la nuova composizione dell'organo di amministrazione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." prevede che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente, uno quelle di amministratore delegato, e uno quelle di consigliere; all'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." restano quindi attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali (e non anche di quelli ferroviari, in conseguenza della **modifica introdotta dal Senato**) indicati all'Allegato B del provvedimento in esame (aggiunto come Allegato 1 al D.L. 16/2020), nonché le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "*Ice rink Ova*" di Baselga di Piné, previste dall'articolo 16, comma 3-*bis*, del D.L. 121/2021; al consigliere designato sono invece assegnate le deleghe in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Vengono modificate, inoltre, le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni; in particolare, per la disciplina previgente i due componenti dovevano essere nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre ora si prevede che uno sia designato dalla sola regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome.

Si stabilisce, poi, che sia i componenti dell'organo di amministrazione sia quelli del collegio sindacale vengano "designati" e non "nominati", al fine di passare da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa. **Durante l'esame al Senato**, è stato previsto che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 debba tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità e che, nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo Statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato.

L'articolo 3, modificato dal Senato, prevede che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (intervento precedentemente attribuito alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A dal [D.P.C.M. 23 febbraio 2022](#), ora incluso nel citato Allegato A) con i poteri previsti all'articolo 4 del D.L. 32/2019 (cd. "sblocca cantieri"). Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS. Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento nel limite massimo di 50.000 euro annui (comma 1). Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, il commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2). **Durante l'esame al Senato**, sono stati introdotti i **commi 2-bis e 2-ter** all'articolo 3. Il **comma 2-bis** dispone che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 (che vengono espunti dall'allegato B e inclusi tra gli interventi previsti ora dall'allegato A-bis, vedi *infra*), con i poteri di cui all'articolo 4 del D.L. 32/2019. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il Commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. Il **comma 2-ter** stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni commissariali previste al comma 2-*bis*, l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede ed incentiva l'intervento delle amministrazioni territoriali interessate a favorire ed implementare il settore paesaggistico ed ambientale con iniziative pianificate *ad hoc*; vengono, poi, previsti interventi di revisione dei contratti pubblici che interessano le parti coinvolte nella realizzazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026, nonché misure riguardanti la redistribuzione delle economie conseguite.

L'articolo 4, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie, tra cui rilevano l'adeguamento della convenzione tra la società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." e la società ANAS S.p.A. (comma 1) e la previsione di spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 per ANAS S.p.A., per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità

complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (comma 3). **Durante l'esame al Senato** sono stati aggiunti i **commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies** che prevedono le misure di seguito illustrate. Il **comma 3-bis** stabilisce che per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 16 del 2020), per le quali la Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento e esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme già indicate all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del D.L. n. 16 del 2020, e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente disposizione sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A.. Il **comma 3-ter** prevede che per gli interventi indicati all'**Allegato A-bis**, in relazione alle attività già svolte dalla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme previste all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del D.L. n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 3-quater** stabilisce che per l'intervento previsto al richiamato articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme previste sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Il **comma 3-quinquies** stabilisce che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità previste. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione. Il **comma 3-sexies** autorizza l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un determinato contingente di personale. Tale intervento è volto a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina, ivi compresa l'attività di pianificazione prevista al comma 3-quinquies.

L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento in esame è dunque vigente dal 6 febbraio 2024.

L'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore.

L'Allegato B, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), **modificato dal Senato**, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario. Il **Senato** ha previsto che gli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 vengano espunti dall'allegato B e inclusi tra gli interventi previsti ora dall'allegato *A-bis*.

L'Allegato A-bis, introdotto dal Senato, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, elenca, infine, le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene prevalentemente nei settori degli **interventi infrastrutturali** e dei **contratti pubblici**.

Il settore delle **infrastrutture** non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione (sentenza n. 16 del 2010 della Corte costituzionale), in quanto per infrastrutture devono

intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di **competenza legislativa concorrente** (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di **competenza esclusiva dello Stato** (come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie).

Con riferimento all'**attività contrattuale della pubblica amministrazione**, con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza per la esistenza di una **struttura bifasica**: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia **tutela della concorrenza**, segue un momento negoziale riconducibile alla materia **ordinamento civile**, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost.).

Come è noto, rispetto alla materia della tutela della concorrenza la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato – stante il carattere finalistico della stessa – la trasversalità, corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni. La portata effettiva degli interventi incidenti su tale materia, dunque, non è preventivamente delimitabile, ma deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (sentenza n. 291 del 2012).

Ai fini del coinvolgimento delle autonomie territoriali, necessario alla luce di tale concorso di competenze, il decreto legge in esame, oltre a prevedere all'**articolo 2** che due dei componenti dell'organo di amministrazione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." siano designati uno dalla regione Lombardia e un altro, congiuntamente, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'**articolo 3-bis** stabilisce che:

- gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico (comma 1);
- gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari (comma 2);
- le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento (comma 3);
- la disponibilità derivanti dalle economie conseguite sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4).

Motivazione della necessità e urgenza

Nel preambolo del decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento sono motivate con riferimento al fatto che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » rivestono straordinario rilievo internazionale e che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale.

Sempre nel preambolo, si sottolinea la rilevanza dell'impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo economico, turistico, sociale e culturale per i territori interessati e per l'intero Paese e la necessità di assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere.

Alla luce di tali considerazioni, viene ritenuta indispensabile e urgente una revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi olimpici al fine di consentirne la realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi.

La necessità e urgenza sono altresì motivate con riferimento all'esigenza indifferibile di procedere con urgenza ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali.

Cost101	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.